



Verbale di Accordo

In data 20/03/2025 le Parti sottoscrittrici del *Protocollo di Intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Milano* siglato il 26 Febbraio 2021, nel prendere atto della necessità di adeguare il testo del Protocollo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023, convengono sulla predisposizione di un apposito **Addendum** che recepisca le modifiche normative introdotte dal nuovo Codice degli Appalti.

Al contempo, le Parti riconoscono e confermano che le previsioni del Protocollo, nella misura in cui garantiscono una **maggior tutela delle condizioni di lavoro e dei diritti dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti**, trovano applicazione prioritaria rispetto ai livelli minimi di tutela stabiliti dalla normativa vigente.

Le Parti convengono, altresì, sulla necessità di un monitoraggio congiunto dell'applicazione del presente Addendum, al fine di verificare l'effettivo rispetto delle disposizioni e la concreta efficacia delle misure di tutela dei lavoratori.

Milano, 20 marzo 2025

Per il Comune di Milano

Direttrice Area Lavoro e formazione

Lucia Scopelliti

Lucia Scopelliti

Comune di
Milano
Direttore
21.03.2025
11:20:39
GMT+01:00

Per le Organizzazioni sindacali

CGIL di Milano

Melissa Oliviero

CISL di Milano

Eros Lanzoni

UIL di Milano

Salvatore Monteduro

ADDENDUM al Protocollo di Intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture del Comune di Milano siglato il 26 Febbraio 2021.

Tabella sintetica con confronto

Artt. D.Lgs. 50/2016	Artt. D.Lgs. 36/2023
Art. 23, c. 16 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)	Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) Comma 13 e 14 Art. 110 c.5 (Offerte anormalmente basse)
Art. 95, c. 10 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)	Art. 108 c.9 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture) Art. 110 c.5 (Offerte anormalmente basse)
Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)	Art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)
Art. 30 c.4 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)	Art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) Art. 57 c.1 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale) Art. 102 c. 1 (Impegni dell'operatore economico)
Art. 97, c. 5 d) (Offerte anormalmente basse)	Art. 107 c.2 (Principi generali in materia di selezione) Art. 110 c.2 e c.5 (Offerte anormalmente basse)
Art. 105 (Subappalto)	Art. 119. (Subappalto)
Art. 105, c. 16 (Subappalto)	Art. 119, c.14 (Subappalto)
Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)	Art. 57 c.1 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale)



Comune di
Milano



PROTOCOLLO DI INTESA

per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture

del Comune di Milano

Tra il Comune di Milano e le Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Milano

Oggi, 26 febbraio 2021 presso Palazzo Marino, in Milano, Piazza della Scala 2, si sono incontrati:

- in rappresentanza del Comune di Milano, il Sindaco Giuseppe Sala e l'Assessore alle Politiche del Lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse Umane Cristina Tajani;
- in rappresentanza della CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, il Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano Massimo Bonini e la Segretaria Melissa Oliviero;
- in rappresentanza della Cisl di Milano Metropoli, il Segretario Generale Carlo Gerla e il Segretario Eros Lanzoni;
- in rappresentanza della Uil di Milano e Lombardia, il Segretario Generale Danilo Margaritella e il Segretario Vincenzo Cesare,

e hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Richiamati

Il Protocollo di Relazioni tra il Comune di Milano e le Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Milano, sottoscritto in data 24 ottobre 2011 e il Verbale di Intesa del 23 maggio 2016, nonché il Protocollo di relazioni tra il Comune di Milano e le Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Milano sottoscritto in data 19 febbraio 2018.

La deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 1535 del 30/12/2020.

La Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano DD n. 849 del 16/12/2021.

Confermati

I Protocolli sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali confederali e di categoria operanti in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro, di interdizione del lavoro nero e irregolare e di contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata su appalti e contratti di lavori, servizi e forniture.

Premesso che

Il miglior utilizzo delle risorse pubbliche è assunto dall'Amministrazione comunale quale valore e impegno prioritario da perseguire, garantendo la massima trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nei servizi rivolti ai cittadini e valorizzando le risorse interne e il funzionamento della macchina amministrativa;

il ricorso ad aggiudicazioni finalizzate al mero criterio della contrazione dei costi:

- ✓ può non garantire tempi e qualità nella realizzazione delle opere e dei servizi oggetto di appalto;
- ✓ può favorire l'impiego di manodopera irregolare e precaria;

- ✓ può alterare il mercato del lavoro, favorendo il ricorso a forme di lavoro irregolare, con conseguente evasione contributiva e pesanti ricadute sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza;
- ✓ può provocare effetti negativi nel tessuto economico e produttivo, quali fenomeni di dumping sociale, alterazione della leale concorrenza a danno delle imprese che rispettano la normativa fiscale e del lavoro e dar luogo a fenomeni di illegalità.

Tutto ciò premesso

Il Comune di Milano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo, identificano nei suoi principi gli impegni e le buone pratiche a cui riferirsi in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, nelle procedure di accreditamento e di affidamento diretto e ritiene che questi principi abbiano una valenza generale per il sistema delle imprese.

Il Comune di Milano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo, ritengono prioritari gli obiettivi della responsabilità sociale, del rispetto della contrattazione, della tutela del lavoro, del lavoro regolare e sicuro e della concorrenza leale, impegnandosi a porre in atto ogni accorgimento idoneo a garantire la tutela e la promozione occupazionale.

Il Comune di Milano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo, ritengono essenziale la promozione di appalti pubblici nei quali vengano richiamati i principi della responsabilità sociale dell'impresa appaltatrice e nei quali si tenga conto, nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, delle specificità del territorio e del tessuto sociale coinvolto.

Il Comune di Milano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo si impegnano inoltre a rendersi parte attiva per il rispetto dei suoi contenuti.

il Comune di Milano, si impegna a richiedere il rispetto dei codici etici riconosciuti a livello internazionale secondo la normativa vigente a garanzia della trasparenza del ciclo produttivo continuando con le azioni e prassi innovative in tema di trasparenza introdotte:

- dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 2283/2019 per l'inserimento negli atti di gara per l'acquisto di beni e servizi dell'Amministrazione di clausole anti tratta;
- dall'utilizzo dei Patti di integrità;
- dalla possibilità di segnalazione di fatti illeciti in forma anonima sulla piattaforma "*Whistleblowing*" del Comune di Milano anche da parte di tutti i dipendenti delle ditte appaltatrici e subappaltatrici con obbligo di informativa su tale punto in capo alle aziende contrattualizzate.

Il Comune di Milano, nel rispetto dei tempi di pagamento alle imprese, si adopererà come da prassi consolidata, a garantire un ciclo economico virtuoso ed evitare esposizioni finanziarie delle imprese, che potrebbero generare difficoltà, da parte di queste ultime, nell'erogare le spettanze ai lavoratori.

È comune interesse

- continuare a utilizzare, prioritariamente nelle commesse di lavori e sempre in quelle di servizi ad alta intensità di lavoro, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente di valutare la qualità complessiva delle offerte, invece che il criterio del massimo ribasso, così da garantire la più alta qualità e sicurezza nei lavori affidati e nei servizi erogati, attraverso la massima tutela del lavoro, compatibilmente con il quadro normativo vigente;
- garantire, in caso di cambio di gestione dell'appalto, l'assorbimento e l'utilizzo prioritario, nell'espletamento delle prestazioni lavorative, dei lavoratori adibiti alle suddette mansioni nella precedente gestione, mantenendo i diritti acquisiti e il trattamento economico complessivo e normativo

non inferiore a quello goduto in precedenza, in particolare nel caso di acquisizione di lavori e servizi che contemplano un'alta intensità di lavoro (c.d. *labor intensive*) ferme restando le disposizioni derivanti dalla disciplina comunitaria;

- garantire la regolarità, la sicurezza, la trasparenza e la qualità del lavoro ad ogni livello della filiera di erogazione dei lavori e dei servizi, come elemento di contrasto alla corruzione e alle possibili infiltrazioni delle mafie e della criminalità organizzata, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma del Comune di Milano per la segnalazione online di fatti e comportamenti illeciti (servizio interno di "whistleblowing", come previsto dalla L. 190/12 in materia di contrasto agli illeciti nella P.A.), quale strumento di contrasto e prevenzione dei fenomeni di corruzione e più in generale di condotte irregolari e lesive dell'interesse pubblico;
- assicurare l'applicazione dei contratti nazionali del settore merceologico cui si riferisce l'appalto di filiera sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dalle rappresentanze dei datori di lavoro. Nella determinazione delle stime sul costo del lavoro da inserire negli appalti, il Comune di Milano si impegna a basare le stesse in coerenza con quanto previsto all'art. 23 c. 16 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- auspicare un minor ricorso al subappalto, che impoverisce il lavoro e riduce di fatto le responsabilità in capo al committente e alle imprese appaltanti ed è spesso causa di problematiche in termini di regolarità contributiva e di sicurezza;
- monitorare e vigilare sul subappalto, al fine di assicurare gli interessi pubblici e la tutela del lavoro e del personale in essi impegnato;
- assicurare alle rappresentanze sindacali la più ampia informazione anche sul controllo periodico degli andamenti degli appalti di lavori, servizi e forniture a garanzia di correttezza e trasparenza;
- favorire la diffusione di buone prassi di qualificazione e sviluppo dell'occupazione dell'area metropolitana milanese;
- prevedere, per quanto riguarda gli appalti di servizi e compatibilmente con le concrete modalità di svolgimento dell'appalto, ove possibile, una durata non inferiore ai quattro anni, come buona prassi ed in particolare come "clausola di buona occupazione", con contestuale assunzione del personale a tempo indeterminato e diritto di passaggio in caso di cambio d'appalto;
- prevedere una specifica sessione dell'Osservatorio del mercato del Lavoro dedicata all'approfondimento delle modalità con le quali si possano, in sede di definizione dei bandi, evidenziare e valorizzare le eventuali iniziative e i relativi costi che dovessero qualificare un impegno aggiuntivo, rispetto alle previsioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sulla prevenzione e sicurezza. In particolare potranno essere definiti e individuati, in via pattizia, specifici Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza di sito, con funzioni di coordinamento degli RLS delle singole aziende.

**Premesso che tutto ciò che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo
le Parti convengono:**

Il Comune di Milano in qualità di stazione appaltante e/o di committente, si impegna, negli appalti di lavori, servizi e forniture, nelle procedure di accreditamento e di affidamento diretto, a inserire negli atti di gara clausole coerenti con il presente protocollo.

Il Comune di Milano si impegna in particolare ad inserire clausole per cui:

- a) si assicuri che, nella costruzione delle basi d'asta e nell'analisi di congruità dell'offerta, sia sempre verificato il rispetto del costo del lavoro così come determinato ai sensi di legge (art. 23 comma 16,

art. 95 comma 10 e art. 97, comma 5 lettera d), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), al fine di contrastare l'utilizzo del lavoro nero o di qualsiasi forma di lavoro irregolare.

Si preveda l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 30 del Codice, del Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto, anche attraverso l'identificazione precisa del settore di pertinenza dell'appalto con il coinvolgimento delle parti sociali, facendo riferimento all'art. 2070 del Codice Civile. Lo stesso dispositivo si applica in caso di subappaltatori, nonché di appaltatori e subappaltatori con sede produttiva situata fuori dal territorio italiano, che utilizzano lavoratori con distacco transnazionale.

Per quanto riguarda gli appalti intellettuali, le società concorrenti o affidatarie sono tenute ad esplicitare il tipo di contratto e gli emolumenti con cui retribuiscono i propri dipendenti o collaboratori. Nei casi dei soli appalti di lavoro sia previsto quanto contemplato all'art. 105 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con riferimento a tutte le imprese, indipendentemente se appaltatori, affidatari o, eventualmente subappaltatori.

- b) Compatibilmente con il quadro normativo vigente si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prioritariamente nelle commesse di lavori e sempre in quelle di servizi ad alta intensità di lavoro, a garanzia di una valutazione più complessiva dell'offerta, assegnando all'elemento economico un valore inferiore rispetto a quello tecnico/organizzativo/gestionale. La stazione appaltante al fine di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta; a tal fine la stazione appaltante stabilisce una soglia di punteggio attribuibile per l'offerta economica entro il limite massimo del 30 per cento. Contemporaneamente si tutelino il rispetto dei livelli salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali, nonché dei livelli retributivi e delle condizioni del rapporto di lavoro, che derivano dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
- c) Sia proseguita la prassi di fissare una soglia minima di punteggio per gli aspetti tecnici e qualitativi al di sotto della quale l'offerta non viene considerata.
- d) Sia prevista una quota dei punteggi attribuibili in sede di gara, in presenza di sistemi certificati di gestione della qualità, di sostenibilità ambientale, di responsabilità sociale di impresa e di bilancio sociale, di politiche di conciliazione e di pari opportunità, nel quadro di una logica volta a incentivare lo sviluppo della qualità da parte delle aziende.
- e) Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, in caso di aggiudicazione a nuovo appaltatore, a parità di condizioni prestazionali ed economiche e ove non si tratti di nuovi servizi o lavori o di servizi a carattere non continuativo e/o eccezionali, il Comune di Milano garantirà l'inserimento nei capitolati di una "clausola sociale tipo" volta ad assicurare la stabilità occupazionale.

In particolare il nuovo aggiudicatario dovrà assumere l'impegno:

- a garantire, l'assunzione di tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni dall'appaltatore uscente;
- a garantire condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti;
- ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. (art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 comma 4).

In ogni caso e fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore dovrà impegnarsi comunque a garantire un confronto con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative.

In presenza di pari condizioni prestazionali ed economiche in aggiunta alla clausola di capitolato sopra citata, ove possibile, sarà previsto negli atti di gara un punteggio tecnico premiante per gli offerenti

che garantiranno le condizioni economiche di miglior favore per i lavoratori tra i contratti del comparto merceologico di riferimento sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale a tutti i lavoratori uscenti. Ogni tutela dovrà essere assicurata anche per i lavoratori assunti in caso di incremento di attività.

- f) In caso di trasferimento, di cessione e di fusione di azienda nello svolgimento dell'appalto, verrà garantito il passaggio diretto dei lavoratori ai sensi del 2112 del CC - alle medesime condizioni normative, economiche e contrattuali in essere e l'applicazione del CCNL del comparto merceologico o di attività dell'appalto, nonché quelli territoriali di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- g) Nei casi in cui, nello svolgimento del contratto d'appalto dopo l'aggiudicazione, si verifichi un avvicendamento di ditta appaltatrice/esecutrice, verrà garantito il passaggio dei lavoratori interessati nell'azienda subentrante alle medesime condizioni normative, economiche e contrattuali e l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative e firmatarie del presente Protocollo.
- h) In caso di successione di imprese nel contratto di appalto per attività di *call center* il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai CCNL applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
- i) Fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ripetute inadempienze delle leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza, nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative e firmatarie del presente Protocollo, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici e/o di fornitura di servizi inadempienti, come prassi consolidata del Comune di Milano, verrà intimato di rimuovere tempestivamente tali situazioni di irregolarità, attraverso una gradualità di penali, ivi inclusa la risoluzione del contratto ed ogni altra tutela idonea a garantire quanto dovuto ai lavoratori e a prevedere altresì che si vigili sulla concreta irrogazione di tali sanzioni.
- j) Le offerte economiche, come previsto dall'art. 95 c.10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garantiscano per il personale l'applicazione del trattamento economico e delle tariffe approvate dai contratti collettivi nazionali, territoriali di ogni livello in vigore per il settore (ivi compresi i contratti nazionali di filiera, ove presenti) sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e firmatarie del presente Protocollo, anche attraverso l'identificazione precisa del settore di pertinenza dell'appalto con il coinvolgimento delle parti sociali, facendo riferimento all'art. 2070 del Codice Civile.
- k) Per le imprese affidatarie (comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori) sia previsto il tassativo ed integrale rispetto, nei confronti dei dipendenti, dei contratti collettivi nazionali, territoriali di ogni livello in vigore per il comparto merceologico o di attività dell'appalto (ivi compresi i contratti nazionali di filiera, ove presenti) sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- l) L'Appaltatore e l'eventuale subappaltatore si vincoli, nel caso in cui la società assuma la forma di cooperativa, a prevedere che l'adesione alla cooperativa da parte dei propri lavoratori avvenga esclusivamente su richiesta degli stessi.
- m) Sia limitata la possibilità di ricorso al subappalto e subconcessione nelle gare indette dal Comune e individuano nella limitazione della catena dei subappalti ad un solo passaggio e nella soglia di legge nazionale un parametro di riferimento nella generalità dei casi. Il tema del subappalto in Italia è costantemente all'attenzione delle istituzioni, poiché rappresenta uno strumento ad altissimo rischio di infiltrazione mafiosa e potenzialmente distorsivo della corretta concorrenza tra le imprese. Come

riportato dalla Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle mafie del 2018, infatti, *“Assume [...] rilievo la forma di infiltrazione nell'economia operata attraverso l'imposizione alle maggiori realtà imprenditoriali, [...] di imprese legate ad associazioni criminali per l'esecuzione di piccoli lavori di subappalto”* e la stessa Commissione raccomanda *“un trattamento rigoroso del ricorso all'avvalimento e al subappalto, istituti che storicamente si sono dimostrati veicoli di infiltrazioni da parte della criminalità giacché innescano più agevolmente l'accennato meccanismo di revisione dei prezzi, favorendo, altresì, maglie più larghe nei controlli sostanziali sui lavori demandati a tali operatori economici apparentemente marginali”*.

Anche il contesto lombardo non è immune da questi rischi e infatti nel *“Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia”* del 2019 a cura dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano, si legge ad esempio che *“l'infiltrazione può avvenire [...] tramite l'aggiudicazione di uno o più subappalti, pratica diffusa soprattutto nell'ultimo decennio per limitare i controlli dell'autorità pubblica”*.

- n) Come già prassi dell'Amministrazione comunale, al fine di prevenire fenomeni correttivi, infiltrazioni criminali e a tutela della libera concorrenza tra le imprese, si privilegeranno le procedure aperte in luogo di quelle ristrette anche al di sotto dei valori soglia stabiliti dalla norma.
- o) L'Appaltatore e l'eventuale subappaltatore, sia obbligato ad esibire su richiesta della stazione appaltante l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che operano nel luogo di esecuzione dell'appalto, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. sia propri che delle eventuali imprese subappaltatrici, anche attraverso l'ausilio di sistemi di comunicazione digitale e, in caso di appalti di lavoro, con l'invio di tali informazioni alla Cassa Edile competente e agli Enti Bilaterali competenti. L'utilizzo della verifica informatica delle presenze e delle movimentazioni sia previsto laddove questo implementi l'efficacia di misure di controllo e rimozione delle irregolarità.

Il Comune di Milano applica integralmente la normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, garantendo inoltre che:

- 1) sia previsto un invito specifico per cui, in caso di ulteriore assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, sia riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.
- 2) Sia richiesto che all'avvio delle procedure previste dalla normativa vigente nel caso di cessione ad altra azienda o di fusione di aziende o nel caso di variazioni societarie delle imprese coinvolte nell'appalto venga data comunicazione al Comune in qualità di stazione appaltante.
- 3) Sia inserita nella documentazione dei bandi di gara opportuna ed esaustiva comunicazione degli impegni assunti dall'Amministrazione con questo Protocollo.
- 4) L'Appaltatore non proceda ad assegnazioni in subappalto senza preventiva formale autorizzazione del Comune di Milano in quanto stazione appaltante: l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione contrattuale, come previsto nell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso, così come da norme vigenti, l'Appaltatore si assume l'onere in solido dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori in forza presso la società subappaltatrice.
- 5) L'Appaltatore sia tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia e in particolare:
 - ✓ Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti di lavoro collettivi di settore di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Protocollo.
 - ✓ L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

- ✓ I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- ✓ L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- ✓ L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
- ✓ Quanto sopra vale anche per le imprese subappaltatrici che devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti di lavoro collettivi di settore di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Protocollo e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- ✓ L'Appaltatore dovrà inserire obbligazioni analoghe in ogni contratto di fornitura eventualmente consentito con i sub contraenti coinvolti nello svolgimento delle relative attività, nonché operare attivamente, anche mediante la previsione di apposite clausole contrattuali, per assicurare l'effettivo rispetto di dette obbligazioni.
- ✓ L'Appaltatore dovrà altresì inserire obbligazioni analoghe anche in presenza di subappalti che prevedono la presenza di lavoro autonomo nelle sue diverse forme.

Il Comune di Milano in qualità di stazione appaltante e/o di committente, si impegna infine a:

- garantire le medesime tutele di cui alla lettera e) anche ai lavoratori di aziende estromesse dall'appalto a seguito di interventi dell'autorità giudiziaria e/o interventi della amministrazione comunale;
- segnalare tempestivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, e per quanto di competenza ad ANAC, all'Osservatorio Nazionale e alla Procura della Repubblica, gli inadempimenti derivati dal mancato rispetto di quanto sopra indicato; nella logica della trasparenza, verrà data informazione di tali inadempimenti anche all'Osservatorio permanente del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali e delle attività produttive;
- consultare, preventivamente alla stipulazione del contratto, le banche dati esistenti previste dalla normativa vigente, ivi compresa la Cassa Edile per gli appalti di lavori; acquisire come di prassi la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori maggiormente esposti a rischio, con specifico riferimento alle "white list", elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso ciascuna Prefettura a norma di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 (come novellata dal D.L. n. 90/2014);
- proseguire l'inserimento sul proprio sito trasparenza e sulla propria sezione bandi dei nominativi delle Aziende Appaltatrici e delle scadenze degli appalti dei lavori, di servizi, dei nuovi bandi, degli accreditamenti e affidamenti, compresi quelli CONSIP, per consentire all'Osservatorio del Mercato del Lavoro del Comune di Milano, la verifica del rispetto dei contenuti del protocollo;
- istituire e implementare un registro dei fornitori, esecutori, appaltatori monitorando le imprese che abbiano segnalazioni di pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari o che abbiano fatto ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento di manodopera – informando l'Osservatorio sopra citato, delle azioni intraprese per asseverare trasparenza e legalità;
- vigilare ordinariamente sulla regolarità contributiva dell'Appaltatore e del Subappaltatore mediante verifiche periodiche e, a campione, sulla regolarità retributiva. In relazione al tipo di controllo, le verifiche saranno effettuate in fase di aggiudica di gara, di erogazione dei servizi appaltati e nelle fasi di pagamento.

Le Parti

Individuano nell'Osservatorio permanente del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali e delle attività produttive, il luogo di monitoraggio e verifica dell'applicazione del presente Protocollo, nonché la sede di confronto, laddove ne venga fatta espressa richiesta dalle parti e/o in caso di insorgenza di situazioni di contrasto e problematiche emergenti nello svolgimento dell'appalto;

concordano che, in sede di Osservatorio permanente, si effettuino incontri periodici per monitorare la situazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, per accertare l'applicazione di quanto convenuto con il presente Protocollo e fornire eventuali ulteriori strumenti;

trasmettono all'Osservatorio un'informazione preventiva sulle scadenze degli appalti e l'informazione sulle gare pubblicate, in modo da avviare un confronto e rafforzare la contrattazione d'anticipo.

Il Comune di Milano

nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa, promuoverà il presente protocollo al sistema delle società partecipate dal Comune di Milano a partire dalle aziende di cui questa Amministrazione detiene la maggioranza e fornirà indirizzi al sistema delle aziende controllate e/o partecipate, agli enti controllati, ai consorzi e alle fondazioni, affinché vengano recepiti i contenuti del presente Protocollo. Si impegna quindi a farsi parte attiva per promuovere l'applicazione di questo accordo alle società partecipate, condividendolo con le OOSS, a partire dalle aziende di cui il Comune detiene la maggioranza.

Il presente protocollo produrrà effetti sino a successive eventuali modifiche previamente concordate tra le Parti.

Milano, 26 febbraio 2021

Per il Comune di Milano

Il Sindaco

Giuseppe Sala

L'Assessore alle Politiche del Lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse Umane

Cristina Taiani

Per le Organizzazioni Sindacali

La Cgil di Milano

Massimo Bonini

Melina Oliviero

La Cisl di Milano

Carlo Gerla

Eros Lanzoni

La UIL di Milano

Daniilo Margaritella

Vincenzo Cesare